



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 08/06/2020

Verbale numero 43

COPIA

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di giugno alle ore 13.30, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ROMANDINI ELICIO Sindaco
AMATUCCI ANNUNZIO Assessore
GALIFFA ILARIA Assessore
MEDORI LUIGINO Vice Sindaco

e risultano assenti

LUCIDI ALESSANDRA Assessore

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **ANGELINI Dott. TOMMASO** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art.39 della L. n.449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- in particolare, a norma dell'art.91 del D. Lgs. n.267/2000, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art.1, comma 102, L. 30/12/2004 n.311, le Amministrazioni Pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art.19, comma 8, della L. 28/12/2001 n.448, a decorrere dall'anno 2002 gli Organi di Revisione Contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della L. n.449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art.3, comma 120 bis, del D.L. n.90/2014, convertito dalla L. n.114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L. n.90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo Decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art.4 del D. Lgs. n.75/2017 modificativo dell'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, che introduce una nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici e del piano triennale dei fabbisogni di personale - da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter - nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato l'art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017, il quale prevedeva che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale - di cui all'art.6-ter del D. Lgs. n.165/2001, come introdotte dall'art.4, del D. Lgs. n.75/2017 - fossero adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili - posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici - e che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte dell'Ente verso obiettivi di riduzione della spesa;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Dato atto quindi che vi sono numerose condizioni da rispettare al fine di poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, che qui di seguito sinteticamente si riportano:

- a) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.4 del D. Lgs. n.75/2017;

- b) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale di cui all'art.1 commi 557 e seguenti della L. n.296/2006 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte del Comune;
- c) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.16 della L. n.183/2011 ("2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere");
- d) aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n.198/2006 stabilendo, nel caso di mancato adempimento, l'applicazione dell'art.6, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001, ovvero il divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello delle categorie protette;
- e) aver approvato il Piano delle Performance (art.10, comma 5, D. Lgs. n.150/2009);
- f) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato, nonché aver inviato gli stessi, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art.9, commi da 1 quinquies a 1 octies del D.L. n.113/2016, convertito con modificazioni nella L. n.160/2016 - con la precisazione che il divieto di procedere ad assunzioni è applicabile solo fino a quando gli enti non abbiano adempiuto);
- g) per l'anno 2019, come ribadito dalla Circolare MEF n.5 del 09/03/2020, ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art.1 della Legge n.145/2018, aver conseguito il risultato di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), parametri questi fissati dal Decreto 1° agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.196 del 22/08/2019;
- h) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008 (anche in questo caso il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento);

Visto l'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Richiamata la L. n.26/2019 di conversione con modificazioni, del D.L. n.4 del 28/01/2019, che all'art.14-bis, attraverso la modifica dell'art.3, comma cinque, quinto periodo, ha introdotto la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (anziché "tre anni"), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, oltre che di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (anziché "triennio precedente");

Dato atto che sempre l'art.14 bis della L. n.26/2019, sopra richiamata, ha introdotto il comma 5-sexies all'art. 3 del D.L. n.90/2014 il quale dispone che, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over;

Visto il D.L. n.34 del 30/04/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", il quale, all'art.33, detta nuove regole per le assunzioni nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e precisamente dispone la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Visto il D.P.C.M. del 17/03/2020 il quale, con decorrenza dal 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato introducendo una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa;

Evidenziato che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata:

- a) ha ridefinito la propria dotazione organica così come previsto dal D. Lgs. n.75/2017 e dalle Linee Guida del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione approvate con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 08/05/2018, con deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 27/12/2018;
- b) è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, calcolate ai sensi dell'art.1, comma 557 e seguenti, L. n.296/2006;

- c) con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 08/06/2020 ad oggetto: "Ricognizione delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001 - Anno 2020 ha verificato che non ci sono situazioni di soprannumero o di eccedenza;
- d) ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 10/02/2018, il Piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020;
- e) ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 19/03/2020, il Piano della Performance per il triennio 2020/2022;
- f) ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consolidato, nonché ha provveduto all'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per la loro approvazione;
- g) non ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del rendiconto 2018, dando atto che il divieto di assunzione di personale previsto dall'art.9, comma 1-quinques, del D.L. n.113/2016, si applica in caso di ritardo fin quando non si adempie al predetto obbligo;
- h) come si evince dalla deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 21/05/2020 avente ad oggetto "Relazione sulla gestione al rendiconto, schema di rendiconto e relazione sulla gestione al conto economico ed allo stato patrimoniale anno 2019 - Approvazione" il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in relazione all'esercizio finanziario 2019, ha conseguito un risultato di competenza (W1) non negativo e tende al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2);
- i) ha adempiuto alle richieste di certificazione su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. n.185/2008;

Premesso che con note del 25/03/2020, prot. n.3.916, e del 14/04/2020, prot. n.4800, il Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio, Ing. Di Ascenzo Roberto, ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico attribuitogli dal Sindaco con decreto n.1/R del 24/06/2019, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, ultimo giorno lavorativo presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata il 30/04/2020, cui ha fatto seguito, in data 20/04/2020, prot. n.4.937, l'assenso del Sindaco alla risoluzione consensuale dell'incarico;

Dato atto che le figure apicali delle Aree sono inquadrare come dirigenti e attualmente risulta vacante il posto di dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio;

Evidenziata la necessità di provvedere affinché non sia arrecato pregiudizio alcuno al pubblico servizio, in relazione al compimento degli atti di gestione dell'Area di riferimento, fondamentale nei rapporti con la cittadinanza;

Rilevata la carenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente;

Richiamati:

- l'art.110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (di seguito "T.U.E.L."), primo comma, come modificato dall'art.11 comma 1 lettera a) del Decreto Legge n.90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014, secondo cui " Lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per il posti di qualifica dirigenziale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."
- l'art.99 dello Statuto comunale (" Incarichi di dirigenza "), quarto comma, secondo il quale " Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, in caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato [...] ai sensi dell'art.110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ", e seguente quinto comma: "I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato ";
- l'art. 16 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi (di seguito "Regolamento"), primo comma, come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 25/11/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, in base al quale l'Amministrazione comunale può procedere ad assunzioni a tempo determinato nella misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica , e, comunque, per almeno una unità;
- il terzo comma dell'art.110, sopra richiamato, il quale dispone che "i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica

qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale";

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio;

Valutato che la possibilità di ricoprire i posti dirigenziali vacanti in dotazione organica tramite incarichi a tempo determinato appare la soluzione più adatta per l'Ente;

Considerato che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata può conferire, comunque, n.1 incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs n.267/2000, conformemente al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, art.16, comma 1, come modificato con delibera di giunta comunale n.127 del 25/11/2014, sopra citata;

Richiamato l'art.9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i. che definisce i limiti per la spesa flessibile di personale da intendersi riferita all'utilizzo di personale mediante assunzioni a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, con somministrazione lavoro, e dato atto che nello stesso comma viene testualmente previsto "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267";

Espressa la volontà di ricoprire il posto vacante di Dirigente dell'Area Tecnica mediante incarico a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs n.267/2000, affidando al Segretario Comunale l'intera procedura relativa alla selezione pubblica finalizzata all'individuazione della professionalità idonea, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento gestionale;

Dato atto che la spesa di personale si mantiene invariata trattandosi della sostituzione a tempo determinato del Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio già presente negli anni precedenti con il medesimo inquadramento giuridico ed economico;

Preso atto che è stato reso, ai sensi dell'art.19, comma 8, L. n.448/2001, da parte dell'Organo di Revisione, il necessario parere sulla programmazione del fabbisogno di personale, in data 04/06/2020 agli atti;

Visti i pareri espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, e che, in allegato, formano parte integrante sostanziale del presente atto;

Visto il **D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267**;

Visto il **D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165**;

A votazione unanime e palese

• DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- di approvare** - per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'art.91, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 - il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2020/2022 secondo quanto di seguito indicato:

Anno 2020	Posti n.	Profilo professionale	Modalità di reclutamento
Incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato ex art.110 comma 1 D.Lgs.267/200	1	Dirigente Area Tecnica Ambiente e Territorio	Selezione pubblica

- di rinviare le determinazioni in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2021 e 2022, dando atto che si procederà, successivamente, ad intervenire su queste annualità, subordinatamente all'accertamento delle effettive possibilità assunzionali previste dalla normativa tempo per tempo vigente e nei limiti consentiti dalla medesima, tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art.1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i.,
- di dare i seguenti indirizzi amministrativi in ordine al procedimento necessario per la formazione di una rosa di candidati per il conferimento di un incarico dirigenziale Area Tecnica Ambiente e Territorio, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 del T.U.E.L.:
 - di affidare al Segretario Comunale l'intera procedura relativa all'affidamento dell'incarico mediante selezione pubblica che accerti il possesso di comprovata esperienza

pluriennale e di specifica professionalità, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento gestionale;

• di individuare i seguenti requisiti per l'ammissione alla selezione pubblica:

- a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti di elettorato politico attivo;
 - c) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione sottoporà a visita medica di controllo il soggetto individuato a seguito della presente procedura di selezione, in base alla vigente normativa;
 - d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127, comma 1 - lett.d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 (T.U. Imp. Civ.St.) e s.m.i.;
 - e) diploma di Laurea (DL - vecchio ordinamento universitario) in:
 - A) Ingegneria Civile ed Edile;
 - B) Architettura;
 - C) Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
 - D) Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, UrbanisticaOppure
Classi di laurea di 2° Livello (LS - nuovo ordinamento universitario) in:
 - E) Ingegneria Civile;
 - F) Architettura e Ingegneria Edile;
 - G) Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
 - H) Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale.
 - f) Abilitazione all'esercizio della professione unitamente a una delle seguenti esperienze di servizio:
 - f 1) esperienza lavorativa di almeno cinque anni nella categoria D o equivalente presso Pubbliche Amministrazioni. Il periodo di servizio è ridotto a quattro anni per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni reclutati a seguito di corso-concorso, oppure:
 - f 2) esperienza lavorativa di almeno cinque anni presso strutture private in posizione di lavoro corrispondenti per contenuto alle funzioni della categoria D, oppure:
 - f 3) esperienza lavorativa di almeno due anni con l'inquadramento dirigenziale sia in strutture pubbliche che private.
- Di fissare in un anno, salvo proroga, la durata del contratto a tempo determinato;
 - Di stabilire che la procedura selettiva avverrà con valutazione dei curricula ricevuti al fine di accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità maturata in posizioni analoghe a quella da ricoprire;
 - di disporre che alla procedura in esame venga data adeguata pubblicità sul sito istituzionale www.comune.santegidioallavibrata.te.it nonché sulla pagina del sito della Regione Abruzzo dedicata ai concorsi e di altri enti ed istituzioni della Regione Abruzzo a scelta del Segretario Comunale.
6. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 7. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D. Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n.18/2018.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00196900674

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203
sito internet: www.comune.santegidioallavibrata.te.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.48/2020 DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE
2020-2022**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 03/06/2020

*Il Dirigente dell'Area
Economico Amministrativa
Dott. Andrea Luzi*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 03/06/2020

*Il Responsabile di Ragioneria
(Dott. Andrea Luzi)*

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario comunale
F.to: ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno n. _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Administrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. 308 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 09/06/2020



Il Messo Comunale

Visto: Il Segretario Comunale
F.to ANGELINI Dott.
TOMMASO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, all'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 08/06/2020

Il Segretario Comunale
F.to ANGELINI Dott.
TOMMASO

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 09/06/2020



Il Segretario Comunale
ANGELINI Dott. TOMMASO